

Tassazione dei beni all'estero e addizionale sullo scudo fiscale (F. VEDANA)

L'articolo 19 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" (cosiddetto Decreto salva Italia), così come modificato ed integrato dalla Legge di conversione, introduce:

- un'imposta di bollo speciale sugli scudi fiscali aventi ad oggetto attività finanziarie
- un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero
- un'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

L'imposta di bollo speciale sugli scudi fiscali (articolo 19, commi 6-12)

L'imposta verrà applicata annualmente alle attività finanziarie estere emerse in occasione di una delle diverse edizioni degli scudi fiscali varati tra il 2001 ed il 2010. Per l'anno 2012 sarà pari al 10 per mille (ovvero all'1 per cento), per l'anno 2013 sarà pari al 13,5 per mille (ovvero all'1,35 per cento) e per gli anni successivi e quindi a partire dal 2014 sarà pari al 4 per mille (ovvero allo 0,4 per cento).

La nuova imposta troverà applicazione ai soli scudi fiscali aventi ad oggetto attività finanziarie per tali intendendosi i seguenti beni:

- denaro
- azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati;
- quote di società ancorché non rappresentate da titoli
- titoli obbligazionari
- certificati di massa
- quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
- polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria
- finanziamenti a soggetti esteri
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.

Sono, invece, esclusi dalla nuova imposta gli scudi fiscali aventi ad oggetto attività patrimoniali ovvero uno dei seguenti beni:

- immobili e fabbricati
- preziosi
- opere d'arte
- yacht.

L'imposta andrà versata entro il 16 febbraio di ciascun anno ed andrà calcolata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 (ovvero entro giovedì 16 febbraio 2012) il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).

Nell'effettuare il calcolo dell'imposta di bollo speciale occorre tenere conto dell'eventuale imposta di bollo ordinaria già pagata in relazione alle attività finanziarie scudate.

Il comma 7 dell'articolo 19 prevede, infatti, che la nuova imposta di bollo speciale verrà determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo prevista per quanti hanno un conto corrente o un conto titoli. Con un esempio questo dovrebbe significare che chi ha un deposito titoli scudato del valore di 100 mila euro alla data del 6 dicembre 2011 verserà

nel 2012 mille euro così composti: l'1 per mille (ovvero 100 euro) quale ordinaria imposta di bollo ed il 10 per mille (ovvero 1.000 euro) al quale andrà sottratta l'imposta di 100 euro già versata quale ordinaria imposta di bollo.

Il citato meccanismo pare sia applicabile soltanto alle attività finanziarie scudate e depositate presso un intermediario italiano (cosiddetto rimpatrio effettivo) e non, invece, alle attività scudate ma ancora depositate all'estero, avvalendosi cioè del cosiddetto rimpatrio giuridico.

Per le attività finanziarie scudate che alla data del 6 dicembre 2011 sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione sarà applicata per il solo anno 2012 un'imposta straordinaria pari al 10 per mille (ovvero dell'1 per cento).

L'intermediario dovrà quindi verificare con il cliente se sono intervenute nel corso del 2011 o negli anni precedenti operazioni di prelevamento dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione accessorie in occasione della procedura di emersione. Se così fosse il cliente dovrebbe, infatti, pagare l'imposta nella misura dell'1 per cento per il solo anno 2012 mentre per gli anni successivi dovrà pagare l'imposta dell'1,35 per cento nel 2013 e dello 0,4 per cento dal 2014 in avanti per le sole attività ancora sottoposte al regime di segregazione previsto dalla normativa sullo scudo fiscale.

Attenzione però: non può considerarsi rientrante nella sopra descritta ipotesi il mero trasferimento del rapporto scudato ad altro intermediario con mantenimento del regime di segregazione.

Nessuna imposta di bollo speciale dovrà poi essere pagata qualora lo scudante decida di rinunciare allo speciale regime di segregazione previsto dalla legge.

Questo significa che chi deciderà di prelevare in tutto o in parte le attività scudate dopo il 6 dicembre (per esempio il 21 dicembre 2011) dovrà sicuramente pagare l'imposta di bollo speciale per il 2012 sul valore del patrimonio al 6 dicembre 2011; mentre per il 2013 sul valore del patrimonio al 31 dicembre 2012: se, per esempio, il 21 dicembre 2011 lo scudante avrà prelevato tutto il denaro dal conto scudato trasferendolo su un nuovo conto non più scudato non pagherà l'imposta speciale di bollo nel 2013 ma la sola imposta di bollo ordinaria sui conti correnti, sui titoli, sugli strumenti e sui prodotti finanziari.

Tra le situazioni che ex lege, quindi non per volontà dello scudante, che farebbero venire meno o che hanno fatto venire meno anche prima del 6 dicembre 2011 il regime di segregazione potrebbero rientrare l'apertura di una successione sui conti del de cuius-scudante ovvero l'esibizione della dichiarazione riservata nell'ambito di un accertamento fiscale.

Molte le incombenze poste a carico dell'intermediario (banca, SIM, SGR o società fiduciaria) presso il quale lo scudante ha presentato la dichiarazione riservata in occasione di una delle edizioni dello scudo fiscale (2001/2002, 2003, 2009 o 2010). In particolare tre sono gli adempimenti:

- trattenere l'imposta dal conto dello scudante ovvero riceverne la provvista
- effettuare il versamento dell'imposta di bollo speciale entro il 16 febbraio di ogni anno
- segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta

Con riferimento al primo adempimento l'intermediario è quindi chiamato a fare un elenco completo dei clienti che si sono avvalsi dello scudo presentando la relativa dichiarazione riservata.

Qualche difficoltà potrebbe nascere nel fare tale ricognizione sugli scudi più "vecchi" ovvero relativi al 2001/2002 e 2003 in considerazione del fatto che sono passati, in alcuni casi, anche dieci anni.

Una volta fatto l'elenco dei clienti scudanti andrà poi verificato quali e quanti sono ancora clienti dell'intermediario e quali e quanti presso l'intermediario hanno ancora un rapporto (conto corrente, deposito titoli, gestione patrimoniale o mandato fiduciario) scudato.

A tutti gli scudanti, clienti e non, andrà inviata quanto prima una comunicazione scritta nella quale li si informa della nuova imposta e li si invita a voler prendere contatto entro un determinato termine con l'intermediario al fine di poter procedere al calcolo e successivo versamento dell'imposta dovuta.

Gli scudanti che non dovessero far pervenire comunicazioni all'intermediario (ciò potrebbe capitare più spesso nel caso di scudanti non più clienti dell'intermediario) entro il termine indicato nella sopracitata comunicazione andranno segnalati all'Agenzia delle Entrate.

Le conseguenze derivanti da tale segnalazione sono almeno due:

- la definitiva perdita del regime di segretazione del rapporto scudato
- il pagamento di una sanzione pari all'importo non versato all'intermediario

L'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 6-12, è rinviata ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (articolo 19, commi 13-17)

L'imposta verrà applicata, a decorrere dall'anno fiscale 2011, sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso (abitativo, la classica casa di vacanza, o investimento, con o senza affitto della stessa) destinati dalle persone fisiche residenti in Italia.

L'imposta colpisce anche quanti, in una delle diverse edizioni, si è avvalso dello scudo fiscale per far emergere immobili detenuti all'estero anche solo in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi).

L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per quanti si sono avvalsi dello scudo fiscale ed hanno prima del 2011 chiuso il rapporto con l'intermediario (tipicamente la società fiduciaria) con il quale era stata fatta l'operazione di emersione, il valore potrebbe essere quello indicato nella dichiarazione riservata.

Soggetto passivo della nuova imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale (per esempio il nudo proprietario o l'usufruttuario) sullo stesso.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso (se, per esempio, l'immobile è cointestato a marito e moglie l'imposta sarà dovuta da ciascuno dei due per il cinquanta per cento) ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (nel corso del periodo d'imposta l'immobile potrebbe, per esempio, essere stato ceduto); a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Se nello Stato nel quale l'immobile si trova, il proprietario paga per la titolarità/possesso dello stesso una patrimoniale (così avviene per esempio in Svizzera dove viene applicata un'imposta sulla sostanza se il valore dell'immobile supera un determinato importo), quest'ultima potrà essere utilizzata quale credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi che il contribuente italiano dovrà avere cura di completare con i dati relativi all'immobile detenuto all'estero.

Una strada alternativa al pagamento diretto della citata imposta potrebbe, forse, essere quella di incaricare una società fiduciaria italiana a fungere da sostituto d'imposta sui redditi (anche solo catastali o da possesso) derivanti dal citato immobile. Sul punto si è in attesa di precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che si è già, peraltro, espressa in senso positivo all'attribuzione alla fiduciaria di tale ruolo di sostituto d'imposta nell'ambito della Risoluzione 61/E del 31 maggio 2011 recante chiarimenti in materia di *"Applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 da parte delle società Fiduciarie"*.

L'attuazione delle nuove disposizioni è rinviata ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (articolo 19, commi 18-22)

L'imposta verrà applicata, a decorrere dall'anno fiscale 2011, sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L'imposta non dovrebbe interessare quanti, in una delle diverse edizioni, si sono avvalsi dello scudo fiscale per far emergere attività finanziarie detenute all'estero e li lasciate usufruendo del cosiddetto rimpatrio giuridico.

Tali soggetti, infatti, sempre che decidano di mantenere il mandato conferito alla società fiduciaria per l'intestazione del conto, del deposito o di altro rapporto finanziario estero, si vedranno già tassati con la nuova imposta di bollo speciale prevista per gli scudi.

Saranno, invece, tassati quanti pur avendo fatto lo scudo fiscale hanno poi deciso o decideranno di intestarsi direttamente i conti o gli altri rapporti esteri, ovvero senza più avvalersi della fiduciaria quale sostituto d'imposta.

La nuova imposta troverà poi applicazione a quanti hanno deciso, in tempi più o meno recenti, di aprire una relazione commerciale (conto corrente, deposito titoli, gestione patrimoniale) presso un intermediario estero, comunitario o extracomunitario.

L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie.

Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Soggetto passivo della nuova imposta è il titolare dell'attività finanziaria. Anche questa imposta, come quella sugli immobili detenuti all'estero, è dovuta proporzionalmente alla quota (se, per esempio, il conto corrente estero è cointestato a marito e moglie l'imposta sarà dovuta da ciascuno dei due per il cinquanta per cento) e al periodo di detenzione (nel corso del periodo d'imposta il conto corrente potrebbe, per esempio, essere stato chiuso).

Se nello Stato nel quale l'attività finanziaria si trova, il titolare paga per la titolarità/possesso della stessa una patrimoniale (così avviene per esempio in Svizzera dove viene applicata un'imposta sulla sostanza se il valore delle attività finanziarie supera un determinato importo), quest'ultima potrà essere utilizzata quale credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi che il contribuente italiano dovrà avere cura di completare con i dati relativi all'attività finanziaria detenuta all'estero.

Anche in questo caso, e a maggior ragione, una strada alternativa al pagamento diretto della citata imposta potrebbe, forse, essere quella di incaricare una società fiduciaria

italiana a fungere da sostituto d'imposta sui redditi (anche solo catastali o da possesso) derivanti dal citato immobile. Sul punto si è in attesa di precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che si è già, peraltro, espressa in senso positivo all'attribuzione alla fiduciaria di tale ruolo di sostituto d'imposta nell'ambito della Risoluzione 61/E del 31 maggio 2011 recante chiarimenti in materia di *"Applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 da parte delle società Fiduciarie"*.

L'attuazione delle nuove disposizioni è rinviata ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.